



Bruxelles, 24 agosto 2020
REV2 – sostituisce l'avviso (REV1)
datato 25 settembre 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E *ACQUIS* EURATOM

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza³.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempra, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁴, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi di verificare se la propria particolare situazione configuri una delle circostanze descritte in appresso e di prendere le misure necessarie in considerazione dei cambiamenti giuridici in relazione al Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione.

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁴ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

N.B.

Il presente avviso non riguarda le norme e le procedure di cui al TFUE, in particolare:

- le procedure doganali per l'importazione e l'esportazione;
- le norme in materia di prodotti alimentari, inclusi i limiti alla contaminazione con cesio radioattivo, e prodotti alimentari irradiati;
- le norme sui radiofarmaci;
- le norme sui prodotti a duplice uso;
- i controlli sulle esportazioni e l'embargo.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁵.

Si richiama inoltre l'attenzione sull'avviso più generico sui divieti e le restrizioni, in particolare le licenze di importazione/esportazione, e sull'impatto potenziale sulle imprese comuni, anche per quanto riguarda l'impresa comune europea di Euratom "Fusion for Energy" (F4E)⁶.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione l'*acquis* Euratom non si applicherà più al Regno Unito⁷. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. POLITICA COMUNE DI APPROVVIGIONAMENTO

Il capo 6 del trattato Euratom stabilisce che l'approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili speciali è assicurato secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse e mediante una politica comune di approvvigionamento. A tal fine, l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (di seguito "l'Agenzia") ha il diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura (importazione, esportazione e approvvigionamento all'interno della Comunità) di minerali, materie grezze e materie fissili speciali provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunità. Questo diritto esclusivo è esercitato con la firma congiunta dell'Agenzia di tutti i contratti relativi alla fornitura di materie. In casi specifici, secondo quanto disposto dal trattato, l'Agenzia deve essere autorizzata alla firma congiunta del contratto con decisione della Commissione.

⁵ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it

⁶ L'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione istituita dalla decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 2007 (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58) e successive modificazioni.

⁷ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord di talune parti dell'*acquis* Euratom, cfr. la parte C del presente avviso.

In vista del recesso del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom, l'Agenzia ha valutato tutti i contratti di fornitura da essa conclusi aventi un collegamento con il Regno Unito e ha deciso di conferire nuovamente gli effetti giuridici alla propria firma. Analogamente, ha invitato la Commissione ad adottare le decisioni di conferma delle autorizzazioni precedentemente rilasciate per una serie di contratti per i quali è richiesta l'autorizzazione I partner commerciali dell'Unione sono stati informati individualmente dell'esito della valutazione e della decisione adottata.

2. ESPORTAZIONI

2.1. Autorizzazione a esitare la produzione all'esterno della Comunità

Ai sensi dell'articolo 59 del trattato Euratom, la "conclusione" (firma congiunta dell'Agenzia) dei contratti relativi all'esportazione di materie nucleari prodotte nell'Euratom verso un paese terzo deve essere autorizzata dalla Commissione. L'autorizzazione non può essere accordata quando i beneficiari delle forniture non offrono tutte le garanzie che gli interessi generali della Comunità saranno rispettati, ovvero quando le clausole e condizioni di tali contratti sono in contrasto con gli obiettivi del trattato Euratom⁸.

Dopo la fine del periodo di transizione quest'obbligo si applicherà alle esportazioni dall'Euratom verso il Regno Unito.

2.2. Consenso dei paesi terzi e altre procedure speciali

L'Euratom ha concluso numerosi accordi di cooperazione nucleare⁹ con paesi terzi. Attualmente, in virtù di tali accordi, i prodotti nucleari (materie nucleari, attrezzature e altri prodotti generalmente previsti dagli accordi) possono essere trasferiti all'interno del mercato comune nucleare nel territorio della

⁸ La Commissione non può accordare l'autorizzazione all'esportazione di materie nucleari prodotte nell'Euratom verso un paese terzo quando i beneficiari di tali forniture non offrano tutte le garanzie che gli interessi generali della Comunità saranno rispettati, ovvero quando le clausole e condizioni di tali contratti siano in contrasto con gli obiettivi del trattato Euratom.

⁹ Accordo di cooperazione tra il governo dell'Australia e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) sugli usi pacifici dell'energia nucleare (GU L 29 dell'1.2.2012, pag. 4); accordo tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione nell'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 65); accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati Uniti d'America concernente l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici (GU L 120 del 20.5.1996); accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Canada nel campo degli usi pacifici dell'energia atomica (GU P 60 del 24.11.1959); accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il gabinetto dei ministri dell'Ucraina (GU L 261 del 22.9.2006); accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica del Kazakistan (GU L 10 del 15.1.2009); accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ed il governo della Repubblica di Uzbekistan (GU L 269 del 21.10.2003, pag. 9).

Comunità europea dell'energia atomica senza procedura speciale¹⁰ e/o previo consenso del paese terzo interessato.

Dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito non parteciperà più al mercato comune nucleare. Di conseguenza, per le esportazioni e le importazioni di prodotti nucleari da e verso il Regno Unito potrà essere necessaria una procedura speciale e/o il previo consenso del paese terzo interessato.

3. DIRETTIVA SULLE NORME FONDAMENTALI DI SICUREZZA

La direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio¹¹ ("direttiva Euratom sulle norme fondamentali di sicurezza") si applica, tra l'altro, all'importazione nella Comunità e all'esportazione dalla Comunità di materiali radioattivi (articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva). Dopo la fine del periodo di transizione le importazioni nella Comunità di materiali radioattivi provenienti dal Regno Unito e le esportazioni dalla Comunità di materiali radioattivi verso il Regno Unito dovranno soddisfare le disposizioni della predetta direttiva. In particolare:

- l'articolo 20 della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio definisce i requisiti specifici che devono rispettare le imprese che intendono importare prodotti di consumo; l'articolo 21 elenca i prodotti dei quali sono vietate l'importazione e l'esportazione. Inoltre, le importazioni di prodotti di consumo provenienti da paesi terzi sono soggette a controllo regolamentare e richiedono la notifica e il rilascio di licenza (articoli 25 e 28);
- l'articolo 75 della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio contiene disposizioni specifiche sui materiali da costruzione, le quali devono essere rispettate affinché tali materiali possano essere immessi sul mercato della Comunità¹²;
- ai sensi dell'articolo 93 della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio gli Stati membri incoraggiano l'introduzione di sistemi per individuare la presenza di contaminazione radioattiva in prodotti in metallo importati da paesi terzi.

¹⁰ Ciò significa, ad esempio, che lo Stato fornitore dovrebbe ottenere garanzie governative formali da parte dello Stato beneficiario per quanto riguarda gli usi pacifici di tali prodotti in linea con le direttive sui trasferimenti nucleari del Nuclear Suppliers Group (INFCIRC 254 e successive modificazioni).

¹¹ Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

¹² Ai fini della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio per "materiali da costruzione" si intendono anche i "prodotti da costruzione" di cui alla definizione del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. L'articolo 13 e l'articolo 2, punto 21, del regolamento (UE) n. 305/2011 stabiliscono specifici obblighi procedurali a carico degli importatori, i quali devono essere rispettati per l'immissione sul mercato dell'Unione dei prodotti da costruzione provenienti da paesi terzi. Di conseguenza, per l'immissione sul mercato dei materiali da costruzione importati dal Regno Unito gli importatori saranno tenuti a dimostrare la conformità all'articolo 75 della direttiva 2013/59/Euratom seguendo la procedura specifica di importazione di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 305/2011 (cfr. considerando da 17 a 21 della direttiva 2013/59/Euratom).

4. AUTORIZZAZIONI/INFORMAZIONI CONCERNENTI LE SPEDIZIONI

Alla fine del periodo di transizione il regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri¹³ cesserà di applicarsi alle spedizioni tra uno Stato membro dell'UE e il Regno Unito.

La direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito¹⁴ istituisce un sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Alla fine del periodo di transizione le disposizioni del capo 2 della direttiva, che si riferiscono alle spedizioni all'interno della Comunità, cesseranno di applicarsi alle spedizioni tra uno Stato membro e il Regno Unito, e le disposizioni del capo 3, che riguardano le spedizioni al di fuori della Comunità, si applicheranno alle spedizioni che interessano il Regno Unito.

La direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi¹⁵ fissa norme per le spedizioni dei rifiuti radioattivi da uno Stato membro verso un paese terzo a scopo di smaltimento. Dopo la fine del periodo di transizione queste norme si applicheranno alle spedizioni dall'UE verso il Regno Unito. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio è previsto tra l'altro:

- l'obbligo che tra lo Stato membro esportatore interessato e il paese terzo sia in vigore un accordo sull'utilizzo dell'impianto di smaltimento;
- l'obbligo a carico dello Stato membro interessato di informare la Commissione del contenuto dell'accordo prima della spedizione al paese terzo;
- l'obbligo che lo Stato membro interessato adotti misure ragionevoli per assicurarsi che l'impianto di smaltimento sia autorizzato e operativo.

5. ALTRE QUESTIONI

Alla fine del periodo di transizione le libertà sancite dal trattato Euratom, tra cui la libera circolazione di beni e di prodotti¹⁶, di personale qualificato o di persone fisiche o giuridiche che intendono partecipare alla costruzione di impianti nucleari, cesseranno di applicarsi nelle relazioni tra il Regno Unito e gli Stati membri dell'UE.

¹³ Regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).

¹⁴ Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21).

¹⁵ Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

¹⁶ Specificati nell'allegato IV del trattato Euratom.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

1. CESSAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ PER LE QUESTIONI RELATIVE AL REGNO UNITO

L'articolo 80 dell'accordo di recesso stabilisce che dopo la fine del periodo di transizione sarà responsabilità esclusiva del Regno Unito garantire che rispetterà gli obblighi internazionali ad esso incombenti nel settore nucleare.

2. CONTINUAZIONE DEI CONTROLLI DI SICUREZZA

Alla fine del periodo di transizione i controlli di sicurezza nucleari a norma del trattato Euratom cesseranno di applicarsi nel e al Regno Unito. A decorrere da quella data sarà responsabilità del Regno Unito applicare un nuovo regime nazionale di controlli di sicurezza.

L'articolo 81 dell'accordo di recesso stabilisce che dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito attuerà un regime di controllo di sicurezza equivalente per efficacia e copertura a quello previsto dall'Euratom.

Alla fine del periodo di transizione l'accordo trilaterale sui controlli di sicurezza fra il Regno Unito, l'Euratom e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (INFCIRC/263 e successive modificazioni) cesserà di applicarsi nel e al Regno Unito. La stessa norma varrà per tutti gli altri accordi conclusi dall'Euratom con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Gli articoli 81 e 82 dell'accordo di recesso impongono al Regno Unito di soddisfare gli obblighi in relazione alle attrezzature, alle materie nucleari o altro prodotto nucleare presente nel territorio del Regno Unito alla fine del periodo di transizione, oppure a predisporre altrimenti dispositivi appropriati.

3. PROPRIETÀ E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE E DI CONSUMO DI MATERIE FISSILI SPECIALI NEL REGNO UNITO

L'articolo 83 dell'accordo di recesso stabilisce che, nei casi in cui alla fine del periodo di transizione le materie fissili speciali presenti nel territorio del Regno Unito siano detenute da un soggetto stabilito nel territorio di uno Stato membro dell'UE, sia l'Unione che la Comunità europea dell'energia atomica continueranno a detenere determinati diritti speciali su dette materie, come previsto dall'accordo di recesso a norma della stessa disposizione.

4. CIRCOLAZIONE DI MERCI IN CORSO ALLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

L'articolo 47, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che, alle condizioni ivi stabilite, la circolazione di merci in corso alla fine del periodo di transizione sia considerata circolazione all'interno dell'Unione ai fini dei requisiti in materia di licenze di importazione e di esportazione previsti dal diritto dell'Unione.

Questa disposizione si applica alle spedizioni di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi in corso alla fine del periodo di transizione che sono state

autorizzate ai sensi delle disposizioni del capo 2 (spedizioni all'interno della Comunità) della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, fatte salve le procedure di cui agli accordi di cooperazione nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica e i paesi terzi.

Esempio: una specifica spedizione di combustibile nucleare esaurito, la cui circolazione era già stata autorizzata ed è in corso tra l'UE e il Regno Unito alla fine del periodo di transizione, può ancora entrare nell'Unione o nel Regno Unito sulla base delle disposizioni sulle spedizioni all'interno della Comunità di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio.

C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")¹⁷. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione¹⁸.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione e dell'Euratom applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro¹⁹.

Il protocollo prevede che la direttiva 2006/117/Euratom si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord²⁰.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione e all'Euratom in relazione alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- la spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile nucleare esaurito tra gli Stati membri dell'UE e l'Irlanda del Nord costituisce spedizione all'interno della Comunità ai fini della direttiva 2006/117/Euratom;
- la spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile nucleare esaurito da un paese terzo o dalla Gran Bretagna verso l'Irlanda del Nord costituisce spedizione al di fuori della Comunità ("importazione nella Comunità") ai fini della direttiva 2006/117/Euratom;

¹⁷ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

¹⁸ Articolo 18 del protocollo.

¹⁹ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

²⁰ Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 25 dell'allegato 2 del protocollo.

- la spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile nucleare esaurito dall'Irlanda del Nord verso un paese terzo costituisce spedizione al di fuori della Comunità ("esportazione al di fuori della Comunità") ai fini della direttiva 2006/117/Euratom.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del protocollo, le disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal protocollo stesso che vietano o limitano l'esportazione di merci si applicano soltanto agli scambi tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito per quanto strettamente necessario ai sensi degli obblighi internazionali dell'Unione. Pertanto la direttiva 2006/117/Euratom non si applica alle spedizioni di rifiuti radioattivi o di combustibile nucleare esaurito dall'Irlanda del Nord verso la Gran Bretagna.

Il protocollo esclude che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa partecipare al processo decisionale dell'Unione²¹.

Il sito web della Commissione sull'energia nucleare (<https://ec.europa.eu/energy/en/topics/nuclear-energy>) riporta informazioni generali. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Energia

²¹ Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.